

RELAZIONE

al disegno di legge provinciale *“Disposizioni sugli appalti pubblici”*

Signore e Signori Consiglieri,

con questo disegno di legge la Provincia Autonoma di Bolzano intende recepire la direttiva europea 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, prestando particolare attenzione agli obiettivi che essa pone per la semplificazione, modernizzazione e trasparenza delle procedure di aggiudicazione nonché per favorire una più ampia partecipazione delle piccole e medie imprese.

L’iniziativa legislativa viene esercitata nell’ambito delle competenze statutarie della Provincia (art. 8, primo comma, numeri 1) e 17), del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), e nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Rappresentano ulteriori coordinate di riferimento per il legislatore provinciale i principi comunitari in tema di libera circolazione delle merci, diritto di stabilimento, libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano quali la parità di trattamento, la non discriminazione, la trasparenza, la proporzionalità e il mutuo riconoscimento.

Il disegno di legge fa seguito alla pubblicazione del Decreto del Presidente della Provincia del 26 ottobre 2009, n. 48 con il quale la Provincia ha rinviato ad un successivo momento l’emanazione di una disciplina provinciale di settore, stabilendo altresì l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) nel periodo intercorrente.

L’entrata in vigore della direttiva 2014/24/UE con la fissazione del termine per il suo recepimento da parte degli Stati membri, offre al legislatore della Provincia autonoma di Bolzano l’occasione di presentare l’attesa disciplina, declinando obiettivi e strumenti stabiliti dal legislatore europeo alla luce:

- delle specificità connesse alla propria specialità;
- della volontà di sperimentare soluzioni innovative e coerenti con gli obiettivi della direttiva;
- della scelta di accelerare il processo di transizione verso forme di contrattazione interamente elettroniche.

Con questo disegno di legge il legislatore provinciale non si sostituisce a quello nazionale.

Il disegno di legge che qui si presenta, in altri termini, non prefigura un codice provinciale dei contratti pubblici omnicomprensivo. L’iniziativa legislativa, piuttosto, è esercitata nell’ambito di una **leale collaborazione con lo Stato**, disciplinando particolari aspetti organizzativi del settore degli appalti pubblici di interesse provinciale. L’iniziativa, inoltre, è rivolta alla sola direttiva 2014/24/UE *“sugli appalti pubblici”* rimanendo escluse dall’azione di recepimento le direttive 2014/23/UE (*“sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali”*) e 2014/25/UE (*“sull’aggiudicazione dei contratti di concessione”*).

La direttiva 2014/24/UE, come è stato rilevato dai più attenti osservatori, preannuncia una *“mini-rivoluzione”* della disciplina del settore: l’Unione, pur confermando la validità degli obiettivi fin qui perseguiti (promozione di una concorrenza non discriminatoria, valorizzazione degli aspetti sociali e ambientali, informatizzazione), stabilisce ulteriori finalità di semplificazione, trasparenza, crescita economica e inclusione sociale oggi rese urgenti dal contesto economico e, più in generale, dall’incessante e continuo divenire sociale, economico e tecnico.

Nella scrittura delle nuove regole il legislatore europeo è attento a intervenire non solo ‘verticalmente’ disciplinando singoli istituti ma anche a orientare l’intero sistema delle regole degli appalti pubblici al raggiungimento di obiettivi e priorità di altre politiche e strategie dell’Unione (a partire da “Europa 2020”).

Il disegno di legge, nel far propria l’impostazione della direttiva europea, avvia un profondo e partecipato processo di razionalizzazione e riordino della normativa della Provincia autonoma di Bolzano. L’azione legislativa è esercitata sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- **semplificazione**, con riferimento sia alle regole applicabili alle procedure, sia alle funzioni e attività spettanti alle stazioni appaltanti e agli operatori economici nelle varie fasi che vanno dal momento della decisione dell’acquisto fino all’aggiudicazione e all’esecuzione dei contratti;

- **coordinamento**, tanto con le disposizioni previgenti nel sistema provinciale, quanto con quelle più recenti adottate dal legislatore nazionale nonché con gli adempimenti predisposti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per garantire maggiore trasparenza e contrastare la diffusione di fenomeni corruttivi;
- **efficientamento** complessivo del sistema degli appalti pubblici, trasferendo all’ambito provinciale gli obiettivi di razionalizzazione e ottimizzazione della spesa pubblica perseguiti dal legislatore nazionale attraverso la progressiva riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti nonché la riorganizzazione in forma aggregata dei processi di acquisto;
- **modernizzazione**, soprattutto mediante la predisposizione di un articolato e innovativo sistema elettronico degli acquisti, che nelle intenzioni del legislatore provinciale costituirà a regime la modalità ordinaria per gli acquisti di beni, forniture e servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici nella Provincia di Bolzano;
- **partecipazione**, intesa sia come espressione di *favor* generalizzato per l’accesso al mercato degli appalti pubblici da parte delle piccole e medie imprese, sia come garanzia che la scrittura delle nuove regole sia l’esito di un processo condiviso con operatori e *stakeholder*, dunque non il risultato di una visione duramente potestativa delle regole, che rischierebbe inevitabilmente di marcare il distacco da coloro che di esse sono destinatari, fruitori e beneficiari.

Il disegno di legge agisce sulla **governance del sistema** (ruolo e funzioni dell’Agenzia provinciale degli appalti con finalità di supporto e semplificazione), sull’**organizzazione degli acquisti** (secondo formule aggregative ma rispettose del principio di sussidiarietà e dell’autonomia degli enti locali), sul perseguimento di **obiettivi strategici / di sistema** (semplificazione amministrativa, efficienza contrattuale, digitalizzazione, tutela dell’ambiente, inclusione sociale, accesso delle piccole e medie imprese, competitività del territorio, trasparenza e contrasto della corruzione).

Il disegno di legge pone a presidio del buon funzionamento del mercato degli appalti pubblici provinciale e della corretta applicazione delle nuove regole:

- a) l’**Agenzia Provinciale per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture** svolgente funzioni di:
- soggetto aggregatore per la Provincia e centrale di committenza per servizi e forniture di tutti le stazioni appaltanti operanti sul territorio;
 - stazione unica appaltante per la Provincia e tutti gli enti locali, e quindi espletando per la quasi totalità della stazioni appaltanti presenti sul territorio provinciale le gare a procedura aperta per lavori, servizi e forniture;
 - centro di competenza per consulenza e formazione delle stazioni appaltanti per tutto il settore dei contratti pubblici;
 - vigilanza sull’ applicazione della normative, rispettando linee guida ed istruzioni di ANAC;
- Sono inoltre attribuite all’Agenzia funzioni di: *i.* vigilanza, controllo e monitoraggio; *ii.* assistenza nella gestione degli adempimenti riguardanti pubblicità e trasparenza; *iii.* predisposizione e gestione delle procedure elettroniche e del mercato elettronico provinciale; *iv.* coordinamento e supporto a favore delle stazioni appaltanti territoriali e dei soggetti aggregatori; *v.* formazione degli operatori pubblici.
- b) il **Sistema Informativo Provinciale dei Contratti Pubblici**, che in questa forma è unico in Italia. Il sistema, introdotto con **legge provinciale ...** svolge funzioni di interfaccia a livello territoriale con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Va ricordato come l’utilizzo in maniera sempre più massiccia del Sistema abbia favorito e stia tuttora favorendo il formarsi di conoscenze specifiche e di una cultura amministrativa nell’ambito delle gare telematiche, sia a fronte di procedure di acquisto puntuali (organizzazione e gestione di singole procedure d’acquisto), sia nel caso del mercato elettronico provinciale. Il Sistema rappresenta oggi la via d’accesso unitaria al mercato pubblico (elettronico) in Alto Adige, garantendo un altissimo livello di trasparenza, di tracciabilità delle operazioni, di apertura alla concorrenza, generando altresì effetti positivi sul fronte della lotta alla corruzione e dell’efficienza dell’azione negoziale amministrativa. Ne derivano, in definitiva: *i.* maggiore certezza giuridica per gli operatori pubblici e privati che agiscono nel sistema provinciale, *ii.* deflazione del contenzioso, *iii.* riduzione della spesa pubblica, conseguita agendo in maniera ragionata e puntuale e senza ricorrere alle logiche, non sempre efficaci, dei tagli “lineari”.

Il disegno di legge si compone di 60 articoli disposti per Capi: Capo I (“*Disposizioni generali*”), Capo II (“*Soggetti, funzioni e strumenti*”), Capo III (“*Programmazione e progettazione*”), Capo IV (“*Calcolo del valore degli appalti e soglie*”), Capo V (“*Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”), Capo VI (“*Attività preparatorie*”), Capo VII (“*Svolgimento delle procedure*”), Capo VIII (“*Lavori, forniture e servizi in economia*”), Capo IX (“*Esecuzione*”), Capo X (“*Servizi sociali e altri servizi specifici*”), Capo XI (“*Abrogazioni*”).

Il disegno di legge è il risultato di un’intensa **attività preparatoria** caratterizzata da un’approfondita istruttoria da parte degli apparati dell’amministrazione provinciale e degli enti locali e da un’ampia attività di **consultazione con le parti interessate**: amministrazioni aggiudicatrici, funzionari pubblici, operatori economici. Sul testo che viene presentato gli

interlocutori hanno formulato proprie raccomandazioni e osservazioni che, laddove conformi ai criteri direttivi, sono state recepite.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare i contenuti della legge.

Articolo 1 (*Finalità*):

La disposizione pone tra le finalità della legge provinciale il recepimento della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici ed il perseguimento di obiettivi generali quali la semplificazione delle procedure di aggiudicazione, il *favor* per l'accesso alle procedure di gara delle piccole e medie imprese, l'orientamento del sistema provinciale degli appalti pubblici verso scopi di tutela sociale, ambientale e del lavoro, il riconoscimento di specificità proprie dei servizi alla persona ed altri servizi specifici.

La disposizione ribadisce i principi di matrice europea (proporzionalità, adeguatezza e trasparenza), da tempo convalidati in modo univoco dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, che presiedono sia l'attività svolta dal legislatore nel settore degli appalti pubblici, sia l'agire contrattuale delle amministrazioni aggiudicatrici.

Si fa menzione altresì del principio cd. di libera amministrazione (o libera organizzazione dei servizi e delle attività di competenza della pubblica amministrazione) che riconosce l'autonomia delle autorità nella scelta dei modelli organizzativi e contrattuali, anche alternativi agli appalti pubblici, per la gestione di particolari attività e servizi.

Articolo 2 (*Ambito di applicazione soggettivo*):

Il presente articolo, facendo riferimento agli appalti pubblici di interesse provinciale, individua i soggetti tenuti all'applicazione della legge provinciale. La disposizione intende così precisare l'ambito soggettivo di applicazione della legge con obiettivi certezza del diritto.

Articolo 3 (*Definizione delle suddivisioni*):

L'articolo definisce i concetti di "lotto", "lotto funzionale" e "lavorazione" il cui utilizzo permette la scomposizione degli appalti pubblici in unità autonome. Al riguardo l'indicazione della direttiva è netta nel riconoscere alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati determinandone dimensioni e oggetto (art. 46 dir. 2014/24/UE). Nei considerando la direttiva conferma che le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero "avere il dovere di esaminare se sia appropriato suddividere gli appalti in lotti mantenendo la facoltà di decidere autonomamente sulla base di qualsiasi motivo ritengano rilevante, senza essere soggette a supervisione amministrativa o giudiziaria" (considerando 78 - 79 dir. 2014/24/UE).

Articolo 4 (*Appalto di forniture con accessori*):

Si prevede la possibilità che un appalto di forniture possa comprendere, a titolo accessorio, anche lavori di posa in opera e di installazione.

Articolo 5 (*Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Modalità di utilizzo delle procedure*):

L'articolo specifica le funzioni svolte dall'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP). Tali funzioni si esplicano nel ruolo di centralizzazione delle committenze a livello provinciale e nelle attività ausiliarie di supporto (gestione e predisposizione di strumenti tecnici, consulenza giuridica, elaborazione di modulistica standardizzata, etc.). Come ricordato nella parte iniziale della relazione al disegno di legge all'Agenzia viene assegnato un ruolo centrale e strategico nel funzionamento del sistema provinciale degli appalti pubblici; ad essa spetta inoltre la programmazione delle attività formative e di specializzazione degli operatori del settore.

L'articolo chiarisce la funzione del Sistema informativo sui contratti pubblici, quale piattaforma utilizzata per lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica con modalità telematica in adempimento alle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e provinciale. Il Sistema è lo strumento individuato dal legislatore provinciale per facilitare la transizione verso un modello provinciale degli acquisiti pubblici pressoché interamente informatizzato.

Viene, inoltre, previsto che l'agenzia effettua controlli a campione.

Articolo 6 (*Organizzazione per l'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*):

All'interno di questo articolo si indicano le modalità per l'individuazione del/della responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (responsabile unico del procedimento, RUP). Qualora ne ricorrano i presupposti il/la responsabile del procedimento può essere coadiuvato da un soggetto competente allo svolgimento delle attività di supporto tecnico.

La norma stabilisce che il/la responsabile del procedimento possa far parte, in qualità di Presidente, delle Commissioni giudicatrici nominate per le attività di valutazione tecnica nelle procedure di gara.

Per quanto attiene più specificamente ai Comuni e alle Comunità comprensoriali, l'articolo dispone che, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, tali enti si dotino di modalità organizzative idonee allo svolgimento delle diverse procedure ad evidenza pubblica ed elenca, nello specifico le funzioni del coordinatore unico/della coordinatrice unica ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Si specificano, inoltre, le funzioni in capo ai direttori/alle direttrici delle singole strutture committenti.

Articolo 7 (Programmazione dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici):

Questa norma dispone che, in ambito di edilizia pubblica, strade, sanità ed ambiente, le amministrazioni aggiudicatrici approvino il programma annuale dei lavori pubblici, comprensivo dei corrispondenti servizi e forniture accessorie. Si prevedono alcuni elementi essenziali da prevedere nei programmi annuali (come, ad esempio, il piano finanziario complessivo e i presumibili tempi di attuazione degli interventi), nonché la possibilità di eventuali deroghe agli stessi in caso di situazioni straordinarie o imprevedibili, ovvero di sopravvenute disposizioni normative.

Articolo 8 (Progettazione in generale):

Il presente articolo stabilisce caratteristiche e vincoli che presidono la preparazione delle attività di progettazione. La norma dispone, inoltre, che, l'amministrazione aggiudicatrice debba preventivamente individuare le caratteristiche dell'opera o del progetto ed i relativi importi presunti di spesa per lavori, servizi e forniture, prima dell'affidamento delle prestazioni concernenti la progettazione.

In particolare, per gli affidamenti di lavori e forniture, la progettazione si svolge per livelli successivi di approfondimenti tecnici.

L'articolo chiarisce, poi, che per variazioni non essenziali rispetto alle caratteristiche dell'opera si devono intendere quelle che non superano per valore il quinto dell'importo di spesa presunta. Tali variazioni vanno comunque approvate dall'assessore/assessora competente.

Articolo 9 (Progettazione di opere pubbliche):

Il presente articolo disciplina alcuni aspetti in tema di progettazione e prevede la possibilità di eseguire, entro i limiti fissati per importo, un solo livello di progettazione oppure, qualora ne ricorrano le condizioni, la non obbligatorietà del progetto.

Articolo 10 (Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche):

Il presente articolo prevede che la progettazione per i lavori di manutenzione di opere pubbliche può essere limitata ad un solo livello di progettazione.

Per i provvedimenti di manutenzione della Provincia per importi fino ai 200.000,00 euro, il programma di manutenzione sostituisce l'approvazione del progetto

Articolo 11 (Parere consultivo sul progetto):

La norma individua nel competente organo consultivo della Giunta provinciale il soggetto preposto all'adozione del parere consultivo sui progetti delle opere pubbliche. La richiesta di tale parere è facoltativa solo per i progetti concernenti lavori di manutenzione e, in termini generali fornitura di arredamento.

Per esigenze di semplificazione l'articolo prevede, inoltre, che in casi particolari elencati si prescinda da qualsiasi parere o altro provvedimento amministrativo di tipo autorizzativo.

Articolo 12 (Approvazione del progetto):

L'articolo prevede che, ottenuto il parere consultivo qualora prescritto, il progetto dell'opera venga approvato dall'amministrazione aggiudicatrice.

Qualora la disponibilità degli immobili possa acquisirsi anche attraverso il procedimento espropriativo, il rilascio della concessione edilizia o della dichiarazione di conformità urbanistica non è condizionato alla disponibilità degli immobili.

Articolo 13 (Abbellimento di opere pubbliche):

Questo articolo prevede la possibilità di destinare all'abbellimento artistico dell'opera pubblica una quota parte del valore presunto per la realizzazione dell'opera stessa (limitata al tre per cento del primo milione e all'uno per cento dell'ulteriore importo residuo).

L'articolo disciplina, inoltre, che la scelta dell'opera artistica avvenga da parte di una apposita commissione giudicatrice.

Tali disposizioni vengono estese anche all'ambito dell'edilizia sociale.

Articolo 14 (Indagini geologiche):

Il presente articolo prevede che gli organismi, che sono soggetti al controllo della Giunta Provinciale, devono depositare i documenti relativi alle indagini geologiche presso l'Ufficio provinciale di Geologia e prove materiali. Inoltre anche le competenze trasferite dal Ministero e la creazione del catasto provinciale sono trasferite all'Ufficio provinciale di Geologia e prove materiali.

Articolo 15 (Verifica tecnica e controllo):

Il presente articolo definisce in previsione della verifica tecnica dei progetti, il contenuto del documento preliminare alla progettazione e regola la verifica tecnica.

Articolo 16 (Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti):

L'articolo recepisce integralmente le dettagliate prescrizioni (dunque di natura *self executing*) indicate all'art. 5 della direttiva 2014/24/UE.

Specifiche indicazioni sono introdotte *ex novo* con riferimento alla necessità di verificare che per determinare il valore stimato degli appalti nel caso di opere particolarmente complesse si faccia riferimento, tra l'altro, alle risorse economiche nella effettiva disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice.

L'articolo stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione di appalti inferiori alle soglie europee, il valore cumulato dei lotti che possono essere aggiudicati con procedure semplificate non può superare il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui è stato suddiviso l'appalto.

Articolo 17 (Soglie per prestazioni professionali):

Il presente articolo stabilisce le soglie per l'affidamento di prestazioni libero-professionali connesse con la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche e determina le procedure da seguire con le rispettive modalità.

Articolo 18 (Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria):

Il presente articolo disciplina i concorsi di progettazione e l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Costituisce una novità con riferimento al concorso di progettazione, la possibilità di affidare le prestazioni specialistiche mediante procedura ad hoc. Ai fini del computo della soglia di rilevanza europea sono da considerare tutti gli importi relativi ai singoli affidamenti. Con riferimento ai servizi di architettura ed ingegneria non sono indicate limitazioni temporali per i requisiti speciali di partecipazione, il legislatore provinciale intende così favorire la partecipazione dei giovani professionisti nella fase di elaborazione delle idee progettuali. L'affidamento, basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgersi per fasi, ove, dopo la verifica dell'offerta anomala, può svolgersi un colloquio di valutazione; di seguito viene definita la graduatoria e si procede con la valutazione dell'offerta economica.

Articolo 19 (*Spese tecniche negli appalti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*):

Il presente articolo disciplina che l'impegno di spesa per le spese tecniche può avvenire contestualmente con la stipula del contratto e stabilisce che, qualora dovesse esservi un incremento delle spese di costruzione, è previsto un impegno di spesa aggiuntivo supportato con un provvedimento motivato.

Articolo 20 (*Consultazioni preliminari di mercato*):

La norma, recependo la direttiva 2014/24/UE, disciplina le consultazioni preliminari di mercato ai fini della preparazione della gara di appalto, permettendo laddove ve ne sia l'opportunità il coinvolgimento degli operatori economici. Tali consultazioni, secondo quanto stabilisce la direttiva (art. 40 dir. 2014/24/UE) possono essere promosse dalle amministrazioni aggiudicatrici ai fini della preparazione dell'appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

Articolo 21 (*Partecipazione precedente di candidati o offerenti*):

La norma, recependo la direttiva 2014/24/UE, disciplina gli accorgimenti da adottare nel caso in cui un concorrente abbia fornito una consulenza all'amministrazione nella predisposizione della procedura. La direttiva stabilisce inoltre che l'esclusione dalla procedura è ammessa unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell'obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.

Articolo 22 (*Lotta alla corruzione, prevenzione dei conflitti di interesse e clausole sociali*):

Il presente articolo, nel recepire le indicazioni della direttiva (art. 35 dir. 2014/24/UE), interviene sui casi di conflitto di interesse ricorrenti allorché funzionari o operatori coinvolti a vario titolo coinvolte nella procedura di aggiudicazione abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario / economico o altro interesse personale che potrebbero essere percepiti come elementi in grado di compromettere l'esercizio imparziale e obiettivo delle loro funzioni.

Elemento chiave della disposizione è la "fondatezza" del presupposto, ovvero la capacità di compromettere l'imparzialità della pubblica amministrazione: sulla base di tale fondatezza, infatti, l'amministrazione aggiudicatrice, eventualmente sollecitata anche dagli operatori partecipanti alla procedura, deve valutare l'esistenza di una situazione di conflitto. Detto conflitto di interessi, secondo le indicazioni del Legislatore europeo, è comprensivo di tutte le situazioni che possono apportare al funzionario vantaggi, non solo economici, sia diretti che indiretti.

È utile, per una miglior comprensione della disposizione, riportare gli orientamenti espressi sul tema dalla Corte di giustizia, secondo la quale:

- (a) la nozione di conflitto di interesse ha carattere oggettivo e ai fini della sua sussistenza non rileva la volontà/intenzione delle parti;
- (b) non v'è alcun obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di escludere in base ad automatismi gli offerenti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi. Detta esclusione, infatti, risulterebbe ingiustificata qualora l'interessato potesse dimostrare che la situazione non ha influenzato il suo comportamento nell'ambito della procedura né favorito comportamenti in violazione della par condicio tra gli offerenti;
- (c) l'esclusione di un offerente che si trovi in una situazione di conflitto di interesse diviene inevitabile allorché non vi siano soluzioni più adeguate per risolvere le violazioni dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e trasparenza.

Inoltre, l'articolo prevede l'obbligo di evidenziare il costo del personale e il rispetto della normativa ambientale, sociale e del lavoro.

Articolo 23 (*Procedura di scelta del contraente*):

La scelta della procedura è formalmente adottata con la pubblicazione del bando di gara o della lettera d'invito.

Articolo 24 (*Verifica dei requisiti*):

Il presente articolo disciplina, recependo le indicazioni della direttiva (art. 56, par. 2, dir. 2014/24/UE), la facoltà per le stazioni appaltanti di anticipare la valutazione delle offerte rispetto a quella delle verifiche di ammissibilità dei concorrenti.

Articolo 25 (*Procedura negoziata senza previa pubblicazione*):

La norma, recependo la direttiva, stabilisce i casi in cui è consentito utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

Articolo 26 (*Selezione degli operatori economici nella procedura negoziata senza previa pubblicazione*):

La norma prevede le modalità di scelta e il numero degli operatori economici da invitare a procedure negoziate senza previa pubblicazione.

Articolo 27 (*Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di affidamento*):

La norma disciplina i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, innalza, per quattro anni dall'entrata in vigore della norma, a 2.000.000 di euro la soglia per procedere all'affidamento di lavori con procedure negoziate senza la previa pubblicazione di un bando, garantendo il principio della rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall'Amministrazione nei confronti dell'impresa.

Si prevede inoltre un elenco telematico di operatori economici messo a disposizione dal Sistema informativo contratti pubblici presso l'Agenzia, e le relative modalità di iscrizione, variazione delle iscrizioni, e cancellazione.

La norma regola inoltre la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica degli operatori economici.

Infine disciplina la garanzia a corredo dell'offerta, prevedendone l'esenzione nel caso di procedure di gara mediante invito per l'esecuzione di lavori fino ad un importo non superiore a 2.000.000 di euro per lavori e a 207.000 euro per servizi e forniture e di importo pari all'uno per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, per le procedure di gara di importo superiore, nonché la possibilità di riduzione del 50 per cento per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Articolo 28 (*Suddivisione degli appalti in lotti*):

Il presente articolo prevede che l'amministrazione aggiudicatrice possa stabilire di frazionare un appalto in singoli lotti separati. Nel caso in cui non si proceda a tale suddivisione, è necessario fornire adeguata motivazione.

Indicando alcune modalità procedurali, la norma prevede, inoltre, l'opzione per le amministrazioni di limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati ad un medesimo operatore economico.

Articolo 29 (*Mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni*):

Il presente articolo prevede nel caso di attivazione del soccorso istruttorio che le Stazioni appaltanti non applichino alcuna sanzione a carico dei concorrenti.

Articolo 30 (*Offerte anormalmente basse*):

L'articolo prevede che l'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta venga rilevata in base ad elementi che evidenzino degli scostamenti notevoli rispetto all'importo posto a base di gara.

Si prevedono alcune disposizioni peculiari nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 31 (*Riparametrazione a livello di criterio*):

La norma specifica le modalità operative della cd. riparametrazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica nelle gare espletate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 32 (*Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive*):

Il presente articolo disciplina il procedimento di verifica a campione sul possesso dei requisiti di partecipazione nell'ambito delle procedure in economia e per gli operatori economici abilitati nel MEPAB.

Articolo 33 (*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*):

Il presente articolo riprende quanto previsto dalla direttiva 2014/24/UE in relazione ai criteri di aggiudicazione degli appalti. Con specifico riferimento alle procedure di aggiudicazione basate sull'offerta economicamente più vantaggiosa viene riportato un elenco esemplificativo dei criteri che possono essere utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici. La disposizione conferma l'indicazione europea nel senso di privilegiare nella fase di valutazione delle offerte gli aspetti attinenti la qualità piuttosto che l'elemento prezzo. La valorizzazione di tali aspetti dovrebbe facilitare, nelle intenzioni del legislatore sia europeo che provinciale, il perseguimento attraverso le politiche degli appalti pubblici di finalità sociali, ambientali e di tutela del lavoro.

L'articolo stabilisce esplicitamente che la ponderazione effettuata su criteri di valutazione attinenti agli elementi qualitativi dell'offerta venga esplicitata ex ante negli atti di gara.

È riconosciuta la possibilità di disporre nei documenti di gara che a fronte del mancato raggiungimento di un punteggio di qualità minimo, prima della riparametrazione, l'offerente sia escluso dalla procedura di gara.

Articolo 34 (*Composizione delle commissioni di valutazione*):

L'articolo indica le modalità di scelta dei membri delle commissioni tecniche di valutazione mediante l'utilizzo di un apposito elenco telematico predisposto a cura del Sistema informativo sui contratti pubblici. Si specifica che, nel caso di procedure per l'affidamento di lavori pubblici espletate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per importi superiori alla soglia europea, un membro della commissione possa essere scelto all'interno di un insieme di liberi professionisti indicati dall'ordine degli Ingegneri o degli Architetti della provincia di Bolzano.

Articolo 35 (*Appalti sostenibili, aspetti sociali e ambientali*):

L'articolo prevede l'opportunità di introdurre criteri premiali per la sostenibilità e, in settori specifici, che denotino particolare attitudine alla diminuzione delle emissioni di CO₂ e alla tutela dell'apprendistato.

Articolo 36 (*Garanzie nella fase di esecuzione del contratto*):

La norma introduce una deroga alla prestazione di garanzie per appalti fino all'importo di 40.000 Euro e fissa il limite massimo della cauzione definitiva al dieci per cento dell'importo contrattuale.

Articolo 37 (*Stipula dei contratti a mezzo di corrispondenza*):

Quale possibile modalità di stipula del contratto si prevede anche lo scambio di corrispondenza.

Articolo 38 (*Semplificazioni in materia di organizzazione di procedure di affidamento per enti locali*):

Questo articolo prevede procedure di acquisto semplificate per gli enti locali, disciplinando anche gli aspetti organizzativi.

Si stabilisce, inoltre, la non obbligatorietà dell'utilizzo degli strumenti telematici per lo svolgimento di procedure di affidamento di valore inferiore a 40.000 euro.

Articolo 39 (*Moratoria*):

La presente norma fissa in 15 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, il termine dilatorio prima del quale non può essere stipulato il contratto con il soggetto aggiudicatario. Si prevedono eccezioni al rispetto del predetto termine in caso di particolare urgenza e qualora nel corso della procedura di gara sia stata presentata o ammessa un'unica offerta, ovvero si tratti di appalti aggiudicati sulla base di un accordo quadro o di acquisti effettuati sul mercato elettronico.

Articolo 40 (Linee guida):

La Giunta provinciale è competente ad emanare atti interpretativi e linee guida vincolanti per i soggetti di cui all'articolo 2 in tema di appalti pubblici.

Articolo 41 (Acquisizioni in economia):

La norma dispone che i vari Enti adottino propri regolamenti interni per lo svolgimento delle procedure in economia.

Articolo 42 (Lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia):

Il presente articolo definisce le procedure in economica, quali l'amministrazione diretta ed il cottimo, e stabilisce ambiti e limiti degli importi per lo svolgimento delle suddette procedure.

Articolo 43 (Acquisizione di beni, servizi ed esecuzione di lavori in economia):

L'articolo enumera, in primo luogo per il settore dei lavori ed a seguire per l'ambito dei servizi e delle forniture, gli interventi che possono essere eseguiti o in economia.

Articolo 44 (Disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia):

L'articolo stabilisce le modalità ed le condizioni per la disposizione degli affidamenti in economia.

Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro si prevede la possibilità di affidamento diretto ad un operatore economico.

Articolo 45 (Intervento di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica):

L'articolo prevede la possibilità di seguire disposizioni procedurali semplificate in caso di estrema urgenza per affidamenti in settori specifici (vincolo idrogeologico, normativa antisismica, sicurezza degli edifici scolastici, tutela del patrimonio ambientale e culturale).

Si definisce, in particolare, l'estrema urgenza quale situazione in cui gli interventi siano motivatamente riscontrati come indifferibili.

Articolo 46 (Appalti a cottimo):

L'articolo introduce alcune disposizioni per gli affidamenti in cottimo fiduciario, prevedendo la possibilità di ricorrere all'avviso agli operatori economici in via telematica e mediante sorteggio di quelli che abbiano manifestato interesse e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura.

Articolo 47 (Appalti di lavori):

La norma attribuisce al responsabile unico del procedimento la scelta di stipulare i contratti di lavori pubblici a corpo o a misura, oppure parte a corpo e parte a misura.

Articolo 48 (*Modifiche e varianti di contratti durante il periodo di validità*):

L'articolo recepisce in dettaglio le disposizioni della direttiva 2024/24/UE in tema di modifica dei contratti senza la necessità di svolgimento di nuove procedure d'appalto.

Articolo 49 (*Contabilità dei lavori*):

L'articolo detta alcune disposizioni in tema di contabilità dei lavori pubblici prevedendo, in particolare, misure di semplificazione nel caso di lavori per importi inferiori a 200.000 Euro.

Si specificano alcune condizioni di pagamento in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, agli acconti e ai casi in cui non sia stato stipulato il contratto.

Articolo 50 (*Modalità di esecuzione delle varianti*):

Per i lavori della Provincia, l'articolo prevede che, nel caso di varianti in corso d'opera non superiori al quinto dell'importo approvato dalla Giunta, eventuali perizie siano approvate dal/dalla competente assessore/assessora. Nel caso di superamento del quinto del menzionato importo, l'approvazione delle perizie è di competenza della Giunta provinciale.

Articolo 51 (*Completamento dei lavori*):

L'articolo stabilisce le condizioni in base alle quali il completamento di lavori non superiori complessivamente ad un milione di euro e lasciati incompiuti dal soggetto aggiudicatario possa essere affidato ai subappaltatori per mezzo di procedura negoziata.

Articolo 52 (*Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata*):

Il presente articolo consente la consegna anticipata, nella misura in cui sono rispettate le prescritte condizioni. Il Direttore lavori accerta se sussistono le condizioni prescritte e provvede inoltre all'accertamento dell'opera edile con riferimento alla sicurezza, etc.

Articolo 53 (*Collaudo*):

Il presente articolo prevede che, in caso di particolari esigenze, può essere affidato ad un soggetto esterno, con provvedimento motivato, un ulteriore collaudo.

Articolo 54 (*Affidamento in house in casi particolari*):

Il presente articolo disciplina la facoltà di affidamento in house providing di parte dei servizi connessi al servizio integrato di fognatura e depurazione.

Articolo 55 (*Oggetto e ambito di applicazione*):

Il presente articolo indica la tipologia degli appalti relativi ai servizi alla persona, nonché ad ulteriori specifici servizi, per i quali si manifesta un interesse transfrontaliero solo a partire dalla soglia di 750.000,00 euro. Appalti con valore al di sotto di tale soglia non saranno, in genere, di alcun interesse per i prestatori di altri Stati membri, a meno che non vi siano indicazioni concrete in senso contrario, come ad esempio il finanziamento dell'Unione per i progetti transfrontalieri (considerando 114, par. 2, dir. 2014/24/UE).

Articolo 56 (*Principio di libera amministrazione*):

Il presente articolo prevede la facoltà in capo alle amministrazioni aggiudicatrici di organizzare la gestione dei servizi di cui all'art. 57 anche senza addivenire alla conclusione di appalti pubblici.

Articolo 57 (*Aggiudicazione degli appalti sopra soglia*):

Il presente articolo disciplina l'affidamento degli appalti di servizi di cui al presente capo per importi pari o superiori alla soglia rilevanza europea di 750.000,00 euro oltre I.V.A., nel rispetto degli obiettivi di semplificazione, riduzione degli oneri amministrativi, di vantaggiosità e sostenibilità dell'offerta.

Articolo 58 (*Aggiudicazione degli appalti sotto soglia*):

Il presente articolo disciplina l'affidamento degli appalti di servizi di cui al presente capo per importi inferiori alla soglia rilevanza europea pari a 750.000,00 euro oltre I.V.A nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. Il legislatore provinciale fa propria l'indicazione presente nella direttiva e dispone per gli appalti al di sotto della soglia indicata procedure concorsuali semplificate, a garanzia del rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento, assicurando altresì la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori.

Articolo 59 (*Appalti riservati*):

Il presente articolo disciplina le condizioni e le modalità inerenti l'affidamento di appalti di servizi riservati a particolari categorie di soggetti.

Articolo 60 (*Abrogazioni*):

In ragione dell'emanazione della presente legge sono da abrogare talune disposizioni contenute in vari provvedimenti legislativi.

Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge.

ottobre 2015

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Arno Kompatscher -